



## CESSIONE DI QUOTE

Avv. Cristina BAUCO

Diretta 1° febbraio 2010

### ORDINANZA TRIBUNALE VICENZA (motivazioni)



#### Interpretazione letterale e Interpretazione sistematica

- a) Interpretazione letterale: l'art. 36 comma 1 *bis* intende riferirsi espressamente all'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 c.c. e dunque alla norma che contempla solo l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata dal notaio
  
- b) Interpretazione sistematica: il tribunale mette in luce che: “  
*... non esiste alcun elemento che induca a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere due procedure diverse, e diversamente garantite, di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. ...*”

## CRITICA



L'atto di trasferimento di cui all'art. 2470, secondo comma, c. c. è il contratto con cui vengono trasferite le partecipazioni da un soggetto all'altro

l'autentica notarile è prevista nell'ambito del procedimento di cui all'art. 2470 come forma *ad regularitatem* (del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese) e non anche come forma *ad substantiam*



Legge Mancino

## LA DISCIPLINA DEL CAD



**Art. 20, comma secondo, CAD:** il documento sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche.

**Art. 71 CAD:** regole tecniche che garantiscono l'identificazione dell'autore e l'integrità del documento medesimo.

Efficacia *ex art. 2702 c.c.* e, sempre *ex lege*, l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria (art. **21 CAD**).

## ORDINANZA TRIBUNALE VICENZA (motivazioni)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La firma digitale richiesta dall'art. 36, comma 1 *bis*, l. n. 133/2008, corrisponderebbe a quella indicata nell'art. 25 CAD, ovvero alla firma digitale autenticata → **Differenza probatoria**

Creazione di un procedimento ignoto al legislatore con triplice passaggio (commercialista che cura l'atto, notaio che autentica la sottoscrizione, commercialista che esegue il deposito per iscrizione)

## CRITICA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- Due tipologie di firme digitali, quella semplice e quella autenticata, alla cui disciplina sono dedicate altrettante distinte norme del CAD: l'art. 24, rubricato firma digitale, e l'art. 25 rubricato firma autentica.
- Ciò posto, resterebbe di indubbia problematicità comprendere il motivo per cui il legislatore non abbia specificato che la firma digitale di cui all'art. 36, comma 1 *bis*, è quella digitale autenticata ex art. 25 CAD.

## ORDINANZA TRIBUNALE VICENZA (motivazioni)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Differente attività di controllo del notaio che pubblico ufficiale ed effettua tutti i controlli previsti dalla legge nonché quello di non contrarietà dell'atto all'ordinamento giuridico.

La *voluntas legis* deve essere ricostruita dal dettato normativo senza necessità di indagare “l'interesse della singola persona, organo od ufficio che ha materialmente preparato o redatto la norma”.

Si creano due differenti procedimenti per porre in essere “.. il medesimo trasferimento di quote”.

## CRITICA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Regime di responsabilità del professionista (non solo ex art. 1176, comma secondo, c.c., ma anche ex art. 2194 c.c.).

Interpretazione teleologica del provvedimento legislativo in commento che, come impone l'art. 12 delle Preleggi, non può essere trascurata in sede di esatta ricostruzione della *voluntas legis* e che nel caso di specie consiste nella semplificazione del procedimento di trasferimento delle partecipazioni ad esclusivo vantaggio delle parti del contratto.

L'ordinamento conosce distinti procedimenti, connessi a differenti istituti, con cui le partecipazioni societarie di s.r.l. possono essere trasferite



Es. patto di famiglia

## ALCUNE PROBLEMATICHE DI TIPO OPERATIVO INDIPENDENZA



Non esistono disposizioni normative che richiedano che l'intermediario si trovi in una situazione di totale indipendenza rispetto all'atto di trasferimento.

L'art. 1176, secondo comma, c.c. impone al professionista di espletare la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, il che comporta nel caso di specie l'adozione di qualsiasi accorgimento che garantisca le parti contraenti ed eventuali terzi della correttezza del procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie.

### Art. 9 Codice deontologico della professione:

- I requisiti di indipendenza e di incompatibilità sono stabiliti dalla legge
- Vanno evitate situazioni in cui possa essere diminuito il libero arbitrio del professionista →
- Vanno evitate situazioni in cui il professionista si trovi in conflitto di interessi
- Indipendenza/apparenza verso i terzi: evitare che dalle circostanze un terzo possa presumere mancanza di indipendenza:
  - Inesistenza di legami di tipo personale
  - Inesistenza di legami di tipo professionale
  - Inesistenza di legami di tipo economico

## PROCURA



**Art. 1392 c.c.** "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

**Forma della procura:** pur essendo sostenibile in punto di diritto che nel caso di specie non sia necessaria alcuna forma specifica, motivi di analogia rispetto alla prassi invalsa in altre fattispecie suggeriscono che la forma della procura debba essere la medesima di quella prevista per il contratto di trasferimento: vale a dire atto informatico sottoscritto con firma digitale dalla parte rappresentata e marcato temporalmente.

## PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE IN CASO DI COMUNIONE LEGALE



Se il cedente o il cessionario sono coniugati in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.

- **Cedente:** ex artt. 180, 181 e 184, comma terzo, c.c., il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (tra cui l'alienazione) di beni diversi da quelli immobili o mobili registrati comporta necessariamente il consenso del coniuge del cedente.
- colui che ha posto in essere un atto di cessione delle quote senza il consenso di un coniuge (in vigenza del regime di comunione legale) è obbligato a ricostituire la comunione su istanza di quest'ultimo o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente: l'intermediario di dare contezza nell'atto di trasferimento che il cedente si trova in regime di comunione legale dei beni nonché deve informare la parte delle possibili conseguenze derivanti dal trasferimento non consentito dal coniuge.

## PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE IN CASO DI COMUNIONE LEGALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Nell'ottica della diligente esecuzione dell'incarico, inoltre, sarebbe auspicabile, al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento.

- **Cessionario:** che l'art. 177, primo comma, lett. a), c.c. sancisce che cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. L'orientamento maggioritario ricomprende tra gli acquisti anche quelli relativi a partecipazioni societarie, in modo tale da far cadere in comunione le quote di s.r.l.

## PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE IN CASO DI COMUNIONE LEGALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sembra possibile, allora, che l'atto di trasferimento su supporto informatico possa essere sottoscritto digitalmente dal coniuge acquirente, con riferimento al quale sarà opportuno specificare il regime patrimoniale



Nella relativa domanda di iscrizione (Mod. S.6), inoltre, ancorchè l'atto di trasferimento indichi quale unico cessionario il coniuge che ha apposto la firma digitale, dovrà essere indicato anche il coniuge che non ha sottoscritto il trasferimento in quanto contitolare delle partecipazioni in oggetto